

# **Regolamento concernente: norme sull'utilizzazione del litorale marittimo del comune per finalità turistiche e ricreative**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 12/06/2002 modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 2.5.2005, deliberazione del Commissario Straordinario n. 100 del 24 marzo 2006, deliberazione consiliare n. 62 del 27 maggio 2008

## **Articolo 1**

Oggetto

## **Articolo 2**

Stagione balneare

## **Articolo 3**

Uso delle spiagge

## **Articolo 4**

Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale

## **Articolo 5**

Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere particolare e norme di comportamento

## **Articolo 6**

Corridoi di lancio

## **Articolo 7**

Zone destinate all'alaggio e alla sosta di natanti

## **Articolo 8**

Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di San Benedetto del Tronto per finalità turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento.

## **Articolo 2**

### **Stagione balneare**

2.1 La stagione balneare inizia il 1° Aprile e termina il 30 Settembre di ogni anno.

2.2 Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 30 Giugno al 1° Settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 30 Giugno e terminarla dopo il 1° Settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi del seguente comma 3.

2.3 Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni della medesima autorità marittima.

## **Articolo 3**

### **Uso delle spiagge**

3.1 Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:

- a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
- b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso e di vigilanza, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia;
- c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti al di fuori delle zone consentite;
- d) depositare, distendere e tingeggiare reti da pesca, nasse, remi, o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
- e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi, fatti salvi gli usi e consuetudini locali in concomitanza con la ricorrenza estiva di S.Lorenzo;
- f) tirare a secco, lasciare in sosta, ricoverare, alare, depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, al di fuori delle aree indicate nel successivo art.7, ad eccezione dei mezzi destinati alle attività di salvataggio ed assistenza ai bagnanti e quelli a servizio delle Autorità competenti, fatti salvi inoltre i casi di forza maggiore ovvero di avaria dell'imbarcazione e salvo quanto previsto per i concessionari di spiaggia all'articolo 4.4 lettera b) del presente regolamento;

3.2 Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

- a) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di ml.5.00 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso e di vigilanza;
- b) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere garantita l'adeguata raccolta di eventuali escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua dovranno indossare una maglietta recante idoneo e ben visibile distintivo del servizio di salvataggio. Potranno essere introdotti cani in aree opportunamente attrezzate ed individuate dal piano di spiaggia.

- c) praticare, al di fuori delle aree appositamente attrezzate dai concessionari di spiaggia, il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc. e comunque qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocimento all'igiene dei luoghi;
- d) organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate, comunque nel rispetto delle relative normative, nell'ambito delle aree in concessione (ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc.), fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
- e) è vietato tenere alto il volume, come da regolamento, degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- f) esercitare il commercio in forma fissa ed itinerante, salvo le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all'interno delle aree in concessione;
- g) Effettuare attività di pubblicità, promozione commerciale, spettacoli pirotecnici etc. senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- h) soppresso
- i) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,00, allo scopo di evitare che si costituisca pericolo ovvero intralcio per i bagnanti;
- l) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- m) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- n) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- o) dalle ore 1 alle ore 5 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

I proprietari, possessori, detentori e responsabili a qualsiasi titolo del deposito, abbandono, dei mezzi e dei materiali indicati nel presente articolo ed in spregio ai divieti ed alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti alla loro immediata rimozione.

#### **Articolo 4**

##### **Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale**

4.1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

4.2 I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

- a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare
  - copia del presente Regolamento Comunale;
  - su di apposita plancia bipalo bifacciale, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche che verranno disposte dal Settore di competenza a mezzo di apposita determinazione dirigenziale: tabellone fornito dall'Amministrazione comunale, esplicativo ed informativo sulla campagna "Bandiera Blu"; risultati delle analisi delle acque; Indicazione del periodo di fine e di inizio della stagione balneare;
  - copia della vigente ordinanza emanata dall'autorità marittima;
  - la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
  - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dalla immersione in acqua a breve distanza dai basti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
  - cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.
- b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale riporto di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dall'amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa

dell'asporto da parte dei competenti operatori ed i rifiuti devono essere raccolti e gettati in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multi-materiale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite;

c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;

d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, sino ad un massimo di ml.10,00 dalla battigia, un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 2,50 tra le file o settori, metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila e metri 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto alle altre concessioni sia rispetto alle spiagge libere adiacenti).

All'interno delle aree in concessione ed entro la fascia dei 25,00 ml. dal ciglio della passeggiata, oltre alle coperture previste dal vigente piano di spiaggia è consentita l'installazione di ombrelloni con diametro massimo di mt.6,00 ed altezza non superiore a mt.3,00, di facile rimozione e chiusura giornaliera, dotati di struttura di sostegno esclusivamente centrale e verticale privi di qualsiasi chiusura laterale, installati in modo tale da non costituire intralcio per lo spostamento dei bagnanti e non realizzare un sistema di ombreggiatura continuo, non preclusivi della vista del mare.

e) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell' articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n, 235. Al fine di consentire una ottimale mobilità dei medesimi soggetti all'interno delle aree in concessione, è possibile predisporre, ad opera dei concessionari, altri percorsi che potranno anche congiungere concessioni limitrofe. Ciò potrà avvenire anche in assenza di specifica previsione contenuta nell'atto di concessione demaniale, mediante semplice comunicazione all'autorità comunale con l'obbligo, comunque, di rimozione al termine della stagione balneare;

f) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire (contenitore per carta indicativamente di colore giallo, contenitore per multi-materiale, indicativamente di colore azzurro, contenitore per residui rifiuti indicativamente di colore verde);

g) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è fatto obbligo di installare e conservare per tutta la stagione balneare appositi paletti di delimitazione. I paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma removibili, collegati tra loro da corde a festone di colore blu- o con le diverse caratteristiche indicate dall'Amministrazione comunale-dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, con terminazione a non oltre 10 metri dalla battigia e comunque entro i limiti dell'area in concessione. I paletti e le corde saranno forniti dall'Amministrazione comunale e dovranno essere rimossi a fine di ogni stagione balneare, quindi, custoditi e ricollocati all' inizio delle successive;

h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della stagione balneare;

4.3 Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi comunque autorizzati.

4.4 I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a) previa autorizzazione dell'autorità concedente e nel rispetto delle previsioni di cui al vigente piano di spiaggia, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, per bocce, per calcetto, per ginnastica, tappeto elastico; previa comunicazione alla medesima autorità possono essere installati all'interno della fascia edificabile, così come indicato nel vigente piano regolatore di spiaggia, altalene, scivoli, piccoli giochi per bambini;

b) ospitare, in apposite aree interne al tratto di arenile in concessione e curando di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, secondo le previsioni del vigente piano di spiaggia e delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalla competente autorità marittima. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di sub, corsi di wind-surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite al riguardo dall'autorità marittima.

## **Articolo 5**

### **Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere particolare e norme di comportamento**

5.1 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità.

5.2 Ogni stabilimento balneare deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

5.3 I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale, e quelli per disabili di cui alla L.104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante, in maniera ben visibile così da consentirne l'immediata individuazione, il previsto simbolo internazionale.

5.4 Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;

5.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone.

5.6 Fatto salvo il divieto di cui all' articolo 3, comma 2, lettera o), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c).

5.7 All'interno delle aree in concessione feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa ed in special modo quella relativa ai pubblici spettacoli; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutti i provvedimenti necessari, così come previsto dalle singole discipline relative alla tipologia di manifestazione che si intende effettuare.

## **Articolo 6**

### **Corridoi di lancio**

6.1 I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

6.2 Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano i tratti di spiaggia destinati all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da diporto di cui al seguente art.7.

## **Articolo 7**

### **Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni**

7.1 Nelle zone di seguito elencate destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all' articolo 6, è vietata la balneazione e tutte le attività non direttamente riconducibili alla descritta destinazione (installare ombrelloni, sedie, materassini ecc, sostare per la balneazione ecc...).

7.2 Le porzioni di arenile asservite ai fini di quanto riportato al comma precedente sono:

- la fascia di arenile compresa tra la foce del Torrente Albula e lo Stabilimento balneare n. 1;

- la fascia di arenile compresa tra la foce del Torrente delle Fornaci e lo Stabilimento Balneare nr. 19;
- la fascia di arenile compresa tra lo Stabilimento Balneare nr. 71 e la foce del Torrente Ragnola;
- la fascia di arenile compresa tra la foce del Torrente Ragnola e lo Stabilimento Balneare nr. 71/bis.

Tali spiagge, qualora assentite in concessione al Comune, al fine di garantire il pubblico deposito-stazionamento di natanti, potranno essere organizzate come spazi pubblici ed affidate, nel rispetto delle vigenti normative, alla tutela da parte di associazioni "no-profit" che abbiano come obiettivi sportivo-culturali la divulgazione degli sport nautici e della cultura del mare.

7.3 E' fatto obbligo ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo delle imbarcazioni poste in sosta nelle aree destinate, ammesse ed autorizzate all'alaggio, nel periodo di pulizia delle spiagge di rimuovere i propri natanti e scafi, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, materiali annessi e loro accessori, per tutto il tempo necessario a consentire ai mezzi autorizzati la pulizia e la sistemazione dell'arenile e della spiaggia di riferimento, secondo quanto riportato nel calendario annuale predisposto dall'Amministrazione comunale, distinto per zone dell'arenile, reso noto a mezzo di stampa locale, con avviso nella bacheca della casa comunale ed a mezzo di pubblici manifesti affissi in zona lungomare.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria**

8.1 L'ambito di applicazione temporale del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni sub art.3.1, coincide con il periodo in cui è compresa la stagione balneare, 01 Aprile - 30 Settembre.

8.2 L'ambito di applicazione territoriale del presente Regolamento è circoscritto alle spiagge ed agli arenili ricadenti nel Comune di San Benedetto del Tronto.

8.3 Il presente Regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari ed in luogo e con modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza, per tutta la durata della stagione balneare.

8.4 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ne curano l'esecuzione.

8.5 I contravventori al presente Regolamento risponderanno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato. Ai sensi dell'articolo 7 bis D.Lgs n. 267/00, per l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui all'articolo 3.2 lettera b) del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 230,00.

8.6 Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente saranno irrogate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 10 Agosto 1998 nr.33 e della Legge n. 689/81.

8.7. Il rinvenimento, in qualsiasi parte dell'arenile di scafi ed oggetti di qualsiasi genere e tipologia, depositati, abbandonati o comunque lasciati sull'arenile, in spregio dei divieti ed obblighi di cui al presente regolamento saranno rimossi d'ufficio e restituiti a coloro che ne dimostreranno la titolarità, previo rimborso delle spese di rimozione, trasporto, custodia e ferma restando l'obbligazione del pagamento delle sanzioni per le violazioni commesse. Gli scafi ed oggetti rinvenuti che presentassero evidenti segni di abbandono e/o in condizioni di particolare degrado saranno rimossi ed avviati direttamente allo smaltimento.

ALLEGATO B)- AGGIORNATO AGLI EMENDAMENTI PROPOSTI NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 MAGGIO 2008